



Regione Siciliana
Servizio 5 Fitosanitario Regionale

ALLEGATO AL DDG N. 3246 DEL 17/10/2012

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2012 N. 84

PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

Con le disposizioni contenute nel presente allegato, viene data attuazione alle norme di modifica del **Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 214 (in appresso denominato Decreto)**, contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2012 n. 84, pubblicato in GURI s.o. n. 147 del 26/6/2012.

Pertanto, il presente documento integra e modifica parzialmente il disposto del Decreto Dirigenziale n. 1748 del 27/6/2011 di riorganizzazione del Servizio Fitosanitario Regionale (SFR), fermo restando quanto stabilito dalla normativa comunitaria e dal Servizio Fitosanitario Centrale (SFC) in materia.

Si precisa che il **riferimento normativo all'articolato** nel testo di seguito riportato, è **relativo ai singoli articoli del Decreto Legislativo n. 84/2012.**

A. Articolo 3

L'estensione del divieto d'introduzione e diffusione a tutti gli organismi nocivi, anche se non compresi negli allegati al D.lgs.vo 214/2005, comporta l'onere di un aggiornamento continuo da parte degli Uffici fitosanitari, in merito a nuovi organismi ritenuti pericolosi dalla letteratura e dall'esperienze nazionali e internazionali.

A riguardo, dovranno essere consultate le liste EPPO (alert list e A1-A2), nonché le banche dati disponibili e i programmi specifici (es. software PQR EPPO).

In ogni caso, come di consueto, ogni ritrovamento di un nuovo organismo dovrà essere prontamente comunicato all'Ufficio di coordinamento, utilizzando il modello nazionale di pest report.

B. Articolo 5

Viene sancito, in maniera chiara, l'obbligo di comunicazione al SFR di zona del ritrovamento di qualsiasi organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio regionale o inserito negli allegati al D.lgs.vo 214/2005.

Tale obbligo è rivolto anche ad Enti pubblici e privati, nonché ad istituzioni scientifiche, con particolare riferimento ai dati ottenuti in seguito a iniziative di studio e monitoraggio.

Considerato che la norma prevede l'immediata notifica del ritrovamento degli organismi nocivi, unitamente alle misure adottate, al SFC, gli Uffici fitosanitari periferici sono tenuti a comunicare **immediatamente all'Ufficio di coordinamento**, il relativo pest report debitamente compilato.

C. Articolo 6

La norma, a carattere estensivo, consente di effettuare controlli fitosanitari a tutti i vegetali, prodotti vegetali e loro imballaggi, in modo totale o a campione, per evitare la diffusione di organismi nocivi. Ne consegue che, nell'ambito dell'ordinaria attività ispettiva, particolare attenzione dovrà essere riservata alle partite di piante e frutti di provenienza extracomunitaria.

Con riferimento agli **agrumi**, sarà verificata l'eventuale presenza di **patogeni da quarantena ad elevata pericolosità**, quali cancro degli agrumi, citrus black spot e greening.

Viene, inoltre, sancita l'obbligatorietà dei controlli, nei riguardi dei vegetali oggetto di misure di emergenza fitosanitaria, quali decisioni comunitarie e decreti di lotta obbligatoria.

La consistenza e tipologia delle attività di controllo, che potranno essere effettuate senza preavviso, saranno inserite nella pianificazione annuale dei controlli e monitoraggi istituzionali del SFR, di cui al DDG 1748/2011.

D. Articolo 7

La modifica normativa riguarda la possibilità di effettuare le verifiche annuali, di cui all'art. 11, **anche con analisi di laboratorio**, al fine di accertare la presenza di rischio fitosanitario in modo più accurato e preciso.

E' stata semplificata, inoltre, la procedura connessa alle ispezioni, che si conclude con la notifica della copia del verbale di controllo agli interessati. In caso di esito positivo della verifica, quest'ultimi potranno emettere il passaporto delle piante.

E. Articoli 8 - 9

Considerato che la variazione concerne l'espresso riferimento alla prescrizione delle misure ufficiali, in caso di esito negativo del controllo, ne consegue che il rilascio, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione al passaporto, restano subordinati alla corretta applicazione delle misure stesse. In particolare, la revoca dovrà essere operata nell'ipotesi di mancato adempimento delle prescrizioni o in caso di reiterazione delle inadempienze.

In linea generale, la sospensione dell'autorizzazione non può eccedere il **termine massimo di trenta giorni**; scaduto infruttuosamente tale termine gli Uffici applicheranno la revoca, salvo deroghe debitamente comprovate.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 del Decreto possono essere parzialmente sospese, in ordine alla singola tipologia di attività interessata (es. vivaismo, produzione agraria).

F. Articoli 11-12

L'art.11 modifica il testo dell'art. 18 del Decreto prescrivendo, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, l'applicazione delle misure ufficiali per tutte le tipologie d'ispezioni e controlli operabili dal SFR.

L'art.12 introduce sostanziali **modifiche in materia di autorizzazioni obbligatorie**, rilasciate dal SFR, a soggetti che svolgono specifiche attività (art.19 del Decreto). In particolare, l'obbligo dell'autorizzazione viene esteso **alle attività sementiere**, con le sole deroghe già previste dalla precedente normativa, nonché agli **importatori di tutte le sementi** delle piante agrarie, orticole e forestali e ai soggetti che applicano il marchio ISPM 15 sul legname da imballaggio e spedizione.

In applicazione alle modifiche suesposte, si riporta **in allegato n.1**, il nuovo modello d'istanza per il rilascio dell'autorizzazione regionale.

Per quanto concerne **i tuberi di patata destinati al consumo e i frutti di agrumi**, nel caso di **commercio all'ingrosso** viene ribadito e chiarito **l'obbligo di autorizzazione** per i produttori, i centri di raccolta e trasformazione, nonché per **i commercianti**. Le uniche deroghe ammesse riguardano i conferimenti **dell'intera produzione** a centri di raccolta o **commercianti all'ingrosso** autorizzati, nonché l'attività di cessione diretta agli utilizzatori finali (es. vendita aziendale al consumatore).

Infine, sono introdotte deroghe specifiche per le importazioni occasionali autorizzate e di piccoli quantitativi di ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto, o di piante, gemme e marze non destinate alla vendita.

Come stabilito dal Decreto Dirigenziale di riorganizzazione del SFR n. 1748 del 27/6/2011, si ribadisce che **le autorizzazioni obbligatorie sono rilasciate dagli Uffici Fitosanitari provinciali**, i cui indirizzi e recapiti aggiornati sono consultabili nell'area tematica fitosanitaria del sito istituzionale www.regione.sicilia.it. La competenza territoriale degli Uffici deve riferirsi alla sede del centro aziendale, in cui viene effettuata l'attività oggetto di autorizzazione.

Considerate le modifiche suesposte, **gli Uffici fitosanitari periferici, nonché le Aree e i Servizi del Dipartimento con competenze per le attività soggette ad autorizzazione**, provvederanno ad adottare le opportune iniziative a carattere informativo e divulgativo, in favore di tutti i soggetti interessati, al fine di assicurare la corretta applicazione della nuova normativa.

Inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni, gli Uffici del Dipartimento istruttori d'istanze di aiuti pubblici, in qualsiasi forma erogati, **sono tenuti ad accertare preventivamente** all'emanazione dell'atto di liquidazione finale, il possesso dell'autorizzazione fitosanitaria obbligatoria da parte dei beneficiari.

A riguardo, si precisa che l'assenza di quest'ultima, configura l'esercizio di un'attività irregolare, soggetta a sanzione amministrativa, in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria in materia fitosanitaria.

G. Articolo 13

Tale articolo, aggiorna la norma riguardante l'iscrizione al registro ufficiale dei produttori, tenuto dal SFR. In particolare, l'obbligo viene esteso a **tutti i produttori di frutti di agrumi** e di patate, **soggetti all'autorizzazione** di cui al punto precedente. Si precisa che, per gli agrumi, la precedente normativa assoggettava esclusivamente i frutti con peduncolo e foglie. Viene, inoltre, ribadito l'obbligo d'iscrizione per i produttori e commercianti di vegetali e prodotti vegetali di cui all'allegato V parte A (produttori e commercianti) e parte B (importatori), nonché introdotto l'obbligo per coloro che commercializzano vegetali non contemplati nel citato allegato, ma per i quali è prescritto l'uso del passaporto da norme comunitarie specifiche (es. palme, castagno etc).

Restano esclusi dall'obbligo d'iscrizione i piccoli produttori, alle condizioni previste dalla norma, i produttori e commercianti di sementi non incluse nell'allegato V parte A del Decreto, nonché coloro che introducono occasionalmente in Italia piccoli quantitativi di vegetali e prodotti vegetali, di cui all'allegato V parte B del Decreto.

Da sottolineare, inoltre, che viene introdotto l'obbligo di presentare l'istanza d'iscrizione al RUP al S.F.R. competente per centro aziendale e non più per sede legale. Ne consegue che dovranno essere verificate le posizioni delle Ditte, con sede legale al di fuori della Regione Sicilia.

H. Articoli 14-15

La norma introduce l'obbligo, da parte di tutti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 19 del Decreto, di comunicare annualmente al SFR l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.

La suddetta comunicazione, **redatta in conformità all'allegato 2**, dovrà essere trasmessa, anche per mezzo di posta elettronica o fax, entro il 28 febbraio di ogni anno, con riferimento alle specie vegetali prodotte e commercializzate l'anno precedente.

Si precisa che la **mancata comunicazione, costituisce violazione** alle disposizioni del Decreto ed è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 54 comma 26 bis del Decreto medesimo (pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro).

Con riferimento alla modifica dell'art.24 del Decreto, la stessa prevede la sospensione di tutte le tipologie di autorizzazioni concesse ai soggetti interessati, in caso di mancato assolvimento degli obblighi, fra cui il pagamento della tariffa, o di non adempimento delle prescrizioni fitosanitarie. Si precisa che, per quanto concerne il passaporto delle piante, si applica il disposto dell'art. 14 comma 1 del Decreto (vedasi par. E).

La sospensione dell'autorizzazione in caso di mancato pagamento della tariffa fitosanitaria, si configura come sanzione accessoria. Essa viene introdotta, nell'ambito del procedimento amministrativo già individuato con D.D.G. n°1748 del 27.06.2011, nel caso di applicazione di "recidiva" (Titolo II- punto 3.5 comma b), in conformità alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi 471/97 e 472/97. In questi casi (recidiva), non si applica la definizione agevolata del pagamento della sanzione irrogata, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

I. Articoli 16-18 e 20

Viene sancito l'obbligo, qualora disposto da norme comunitarie in materia fitosanitaria, di apporre il passaporto delle piante sulla **minima unità commerciale**. In sintesi, tale fattispecie riguarda essenzialmente i vegetali e i prodotti vegetali elencati nell'allegato V parte A del Decreto, fra cui i frutti di agrumi con peduncolo e foglie. Si deroga da questa disposizione, per i vegetali e prodotti vegetali destinati ai Paesi terzi che circolano all'interno della Comunità, purchè provenienti da soggetti autorizzati all'emissione del passaporto.

Sempre con riferimento al passaporto, la nuova normativa ha soppresso il riferimento al modello di etichetta di cui all'allegato XIII B del Decreto, purchè siano riportate le informazioni obbligatorie, consentendo una maggiore discrezionalità per la redazione delle etichette.

Un'ulteriore modifica riguarda la conservazione per un anno dei passaporti da parte dei vivaisti venditori al dettaglio, al cui obbligo è consentito derogare, se i passaporti sono apposti sulla minima unità commerciale. Un esempio frequente è rappresentato dalla vendita delle pianta singole, provviste di passaporto.

L. Articolo 24

La norma istituisce la **figura professionale dell'Agente fitosanitario**, nell'ambito del personale tecnico di supporto utilizzabile dal SFR. A riguardo, le funzioni esercitabili sono riconducibili a quelle degli Ispettori fitosanitari, con l'esclusione del rilascio delle certificazioni e autorizzazioni fitosanitarie, nonché della prescrizione di misure ufficiali, quale la distruzione dei vegetali contaminati.

Ne consegue che gli Agenti possono effettuare autonomamente controlli, constatazioni ufficiali, indagini documentali, prelievi campioni e accertamenti.

La qualifica di Agente fitosanitario è **attribuita dal Dirigente responsabile del SFR** ed è riservata al personale in organico nel Servizio medesimo, che ha completato un periodo di affiancamento con Ispettori fitosanitari, non inferiore a 120 giorni. Tale fattispecie, dovrà essere espressamente attestata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio fitosanitario di appartenenza.

M. Articolo 25

Con riferimento alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi, è stata introdotta una condizione aggiuntiva nei controlli ordinari, finalizzata a garantire l'assenza di tutti

gli organismi nocivi non presenti in Italia. In pratica, viene **esteso il campo di azione delle verifiche**, finora limitato agli organismi nocivi elencati negli allegati al Decreto.

Un'ulteriore modifica riguarda le procedure di controllo dei cereali e leguminose secche in granella, che devono essere conformi al piano nazionale dei controlli fitosanitari, predisposto dal Servizio Fitosanitario Centrale. Si precisa che, nelle more dell'emanazione del piano, vengono applicate le disposizioni della nota tecnica ministeriale n.14795 del 6//2012, che prescrive l'effettuazione dei controlli su tutte le spedizioni provenienti da Paesi terzi non europei, con l'esclusione di quelle originarie dai Paesi con sbocco sul bacino del Mediterraneo o in transito per destinazioni diverse dall'Italia.

N. Articoli 26 e 29

La modifica più rilevante riguarda l'obbligo degli importatori di notificare, con congruo anticipo, l'arrivo delle spedizioni contenenti **qualsiasi vegetale o prodotto vegetale**, anche se non compreso negli allegati al Decreto. Si rileva che la mancata osservanza di tale obbligo, è **punita con la sanzione amministrativa** prevista dall'art. 54 comma 16 bis del Decreto medesimo (pagamento di una somma da 250 a 1.500 euro).

In relazione ai punti di entrata autorizzati per le merci in import, la nuova normativa semplifica le procedure per la modifica dell'elenco ufficiale degli stessi, **consentendo inoltre i controlli anche in luoghi diversi dal primo punto di entrata**, individuati con decreto, previo nulla osta al transito. A riguardo, gli importatori interessati dovranno avanzare apposita richiesta al SFR, che provvederà a valutare le condizioni per l'inoltro della stessa al Servizio Fitosanitario Centrale.

Infine, la norma prevede l'obbligo da parte degli Enti gestori dei punti d'entrata (es. enti aeroportuali), di porre a disposizione **apposite bacheche per la divulgazione** delle norme fitosanitarie.

Tale opportunità, può consentire al SFR di fornire adeguate informazioni anche ai viaggiatori e agli importatori, sulle norme che regolamentano l'introduzione di vegetali e prodotti vegetali.

O. Articoli 34-36

Di particolare rilievo appare la previsione normativa in merito alla **dotazione minima del personale e mezzi del SFR**, che deve essere conforme all'Intesa sancita in tal senso dalla Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, l'Ufficio di coordinamento del SFR provvederà ad aggiornare periodicamente la consistenza dell'organico effettivamente disponibile, con riferimento alla suddetta dotazione minima.

Un'ulteriore aspetto da sottolineare, concerne l'obbligo del rispetto degli standard tecnici e delle procedure di controllo prodotti dall'EPPO e ratificati dal Ministero Politiche Agricole. A

riguardo, gli Uffici Fitosanitari periferici sono tenuti all'osservanza di tali procedure, nell'ambito delle attività istituzionali di monitoraggio e controllo effettuate con il piano annuale di monitoraggio regionale.

Per quanto concerne le nuove competenze attribuite dalla norma al SFR, di notevole importanza è da ritenersi quella relativa all'elaborazione di **misure specifiche previste dalla Direttiva CE 128/2009**, sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Nel merito, il SFR provvederà a programmare ed attuare tale attività, avvalendosi, nel rispetto delle rispettive competenze, dei Servizi 1 e 4 di questo Dipartimento, nonché, ove necessario, di altri Uffici dell'Amministrazione.

Con riferimento alle attività di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario e di metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante, il SFR curerà l'inserimento di specifiche azioni nei programmi pluriennali delle attività di competenza.

P. Articolo 39

Il testo dell'articolo introduce modifiche e integrazioni, in materia di sanzioni amministrative applicabili nel caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal Decreto.

Particolare rilevanza assume la previsione in merito alla sanzione da 1.000 a 6.000 euro, applicabile a **chiunque non consente l'effettuazione dei controlli in loco** da parte del personale incaricato del SFR.

Al fine di consentire la corretta attuazione della norma, gli Uffici fitosanitari provvederanno, ove opportuno, a preavvisare i soggetti destinatari del controllo con una delle seguenti modalità: telegramma, raccomandata con avviso di ricevimento, telefono, posta certificata del destinatario. Il preavviso dovrà essere strettamente limitato alla durata minima necessaria e, in ogni caso, non superiore a 7 giorni.

Il titolare, o altra persona munita di delega, della Ditta oggetto di verifica è tenuto ad assicurare la presenza il giorno del controllo e a consentire l'accesso ai luoghi interessati, nonché a fornire tutti i documenti richiesti.

Si precisa che, per quanto concerne i **soggetti provvisti dell'autorizzazione di cui all'art. 19** del Decreto, l'impedimento dei controlli è sanzionato con il pagamento di una somma da 2.500 a 15.000 euro.

Ulteriori modifiche introdotte, riguardano la sanzionabilità in merito alla non autorizzata apposizione del marchio IPPC/FAO sugli imballaggi in legno e alla mancata emissione del passaporto delle piante.

Inoltre, viene prevista una specifica sanzione (da 250 a 1.500 euro) per **gli importatori**, che **omettono di notificare** preventivamente al SFR, l'arrivo nei punti di entrata di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci. A riguardo, gli Uffici fitosanitari competenti, provvederanno ad effettuare controlli a campione, presso i punti di entrata autorizzati.

Da sottolineare, infine, che viene introdotta l'estensione della sanzionabilità ai soggetti con autorizzazione sospesa, oltre che assente, con il pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro.

Q. Articolo 40

La modifica apportata con il comma 8 bis prescrive inequivocabilmente l'obbligo del pagamento della tariffa fitosanitaria annua. Nel caso di nuove autorizzazioni rilasciate nel corso dell'anno solare, **tale tariffa va versata all'atto della presentazione dell'istanza**, contestualmente al pagamento delle tariffe "una tantum".

Palermo, 17/10/2012

Firmato
Il Dirigente del Servizio
(Vito Sinatra)

Firmato
Il Dirigente Generale
(Rosaria Barresi)